

**ACCORDO CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI
GIURIDICI ED ECONOMICI PER L'ACQUISIZIONE DI SPAZI E SERVIZI
PER N. 12 POSTI LETTO E N. 2 DH RESIDENZIALITA' HOSPICE**

AMBITO TERRITORIALE DI PRATO

TRA

l'Azienda USL Toscana Centro , codice fiscale e partita IVA 06593810481, con sede legale in Firenze, piazza Santa Maria Nuova, 1, nella persona del Direttore SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti pubblici dr.ssa Rita Bonciani, nata a Firenze il 21.03.1963, CF BNCRTI63C61D612G, domiciliata per la carica in P.za Santa Maria Nuova n. 1 Firenze e delegata alla stipula del presente atto con deliberazione del D.G. n. 733 del 20.05.2021 di seguito denominata "Azienda",

E

ASTIR Consorzio di Cooperative Sociali s.c.s., codice fiscale e partita IVA 01676060971 con sede legale in Prato (PO), via Nazario Sauro, 11 - nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante p.t. sig. Claudio Martini, domiciliato per la carica presso la sede di ASTIR Consorzio di Cooperative Sociali s.c.s., quale soggetto proprietario e gestore della RSA con annesso Centro semiresidenziale denominato "Casa di Marta" ubicato in Prato (PO) via Pistoiese, 613/2; di seguito denominata "Struttura";

PREMESSO CHE

- il presente accordo contrattuale si colloca nell'ambito della programmazione regionale dell'assistenza per pazienti terminali con l'obiettivo di individuare un soggetto privato per l'acquisizione di spazi e servizi per n. 12 posti letto e n. 2 Day Hospital (DH) per residenzialità

Hospice – ambito territoriale di Prato;

- lo scopo è quello di realizzare una rete di assistenza per pazienti terminali, al fine di evitare la loro ospedalizzazione quando per una molteplicità di condizioni cliniche o sociali il domicilio diventa inadeguato;

- in esecuzione della delibera del D.G. n. 1330 del 12/11/2020 è stato approvato l'avviso di manifestazione di interesse rivolto a soggetti interessati alla sottoscrizione di accordo contrattuale per l'acquisizione di spazi e servizi per i quali è previsto un tetto finanziario complessivo massimo annuo, per la piena occupazione di n. 12 posti letto più n. 2 DH per residenzialità Hospice – ambito territoriale di Prato, di euro 393.112,30 oltre iva . La retribuzione è così suddivisa: parte fissa euro 131.173,70 annuo; parte variabile euro 51,26 al giorno per occupazione singolo posto letto, per un totale annuo massimo di euro 261.938,60, da corrispondere per i giorni di effettiva presenza;

- con delibera del D.G. n. 444 del 25/03/2021 l'Azienda ha preso atto che, in esito alla pubblicazione del suddetto avviso nei rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza, è pervenuta un'unica domanda da parte della Struttura che ha dichiarato di disporre presso la RSA "Casa di Marta" di ambienti idonei ad assicurare gli interventi oggetto dell'Avviso pubblicato, di essere in possesso dei requisiti strutturali di cui al D.P.G.R. n. 79/R del 17/11/2016 e s.m.i., Sez. A e Sez. D.8 Hospice nonché i requisiti strutturali idonei ad autocertificare la conformità dell'edificio;

- con delibera del D.G. n. 444 del 25/03/2021 si è preso atto altresì della valutazione di idoneità effettuata sulla proposta presentata dalla Struttura da parte della Commissione appositamente costituita, a

condizione che entro la data del 03.05.2021 pervenga formale comunicazione all'Azienda circa l'effettiva realizzazione degli interventi richiesti;

- che con delibera D.G. n. 733 del 20.05.2021 è stato approvato lo schema di accordo tra l'Azienda e la Struttura e il nuovo cronoprogramma per la realizzazione degli interventi richiesti;

- che sono conclusi gli interventi strutturali, ma che la completa chiusura del cantiere è prevista per il 15.09.2021, come da comunicazione del Consorzio Astir in data 12.08.2021;

- che l'Azienda provvede all'ottenimento dell'autorizzazione e dell'accreditamento ai sensi della LR 51/09 e smi;

- che la Struttura sotto la propria responsabilità ha dichiarato:

a) di prestare, all'atto di sottoscrizione del presente accordo, eventuale documentazione qualora fosse richiesta dall'Azienda;

b) l'assenza di situazione di incompatibilità rispetto alla L. n. 412/1991, alla L. n. 662/1996 e al D.Lgs. n. 165/2001 art. 53;

c) l'assenza di condanne penali o misure di prevenzione o sicure zza per reati contro il patrimonio, la Pubblica Amministrazione, o per reati di tipo mafioso sulla base della normativa vigente.

Tutto ciò premesso:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

1.1. Disponibilità posti residenzialità Hospice. *La Struttura mette a disposizione dell'Azienda spazi e servizi per n. 12 posti letto e n. 2 day hospital (DH) per residenziali Hospice – ambito territoriale Prato. Gli spazi e i servizi di cui sopra saranno utilizzati dall'Azienda secondo il proprio bisogno, senza possibilità di eccezione alcuna da parte della Struttura sul numero di posti letto occupati e sui servizi in concreto fruiti. La Struttura si impegna a sospendere l'accreditamento posseduto per quanto riguarda i posti messi a disposizione per il presente*

contratto, ai fini della richiesta dell'accreditamento da parte dell'Azienda.

1.2. Ubicazione degli spazi. La residenzialità Hospice sarà ubicata all'interno della Residenza Sanitaria Assistita denominata "Casa di Marta", sita in Prato, via Pistoiese, 613/2 e si svilupperà su un unico piano e più precisamente il primo piano dell'anzidetta RSA, con 12 (dodici) camere dotate ciascuna di posto letto singolo ed 1 (una) camera doppia destinata al Day Hospital, con possibilità di accesso attraverso un percorso dedicato comprensivo di ascensore. Gli Spazi vengono messi a disposizione unitamente a tutti gli impianti facenti parte degli stessi e descritti, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, nella **scheda tecnica e nella planimetria (Allegato "A")** nonché nel verbale di consegna di cui al successivo art. 6.

ART. 2 - OBBLIGHI DELLA STRUTTURA

2.1. Adempimenti generali. La Struttura si impegna a svolgere negli spazi di residenzialità Hospice i seguenti servizi accessori e alberghieri: servizi di mensa; pulizie ordinarie e straordinarie; lavanolo; dotazione di biancheria; smaltimento rifiuti. Le predette attività sono organizzate secondo il **Progetto (Allegato "B")** allegato al presente contratto per formare parte integrante e sostanziale dello stesso. La Struttura s'impegna altresì affinché ciascuna camera sia dotata di bagno privato accessibile e provvista dei seguenti arredi:

- a) letto o poltrona letto per familiare o persona di fiducia che vuole assistere il paziente durante la notte;
- b) impianto di climatizzazione;
- c) mini frigo.

In particolare ciascuna camera sarà dotata di:

- almeno tre prese per l'alimentazione elettrica;
- impianto di chiamata con segnalazione acustica e luminosa;
- impianto televisivo e impianto wi-fi;

- impianto di erogazione ossigeno e prese vuoto;
- sistemi di continuità dell'alimentazione elettrica.

Inoltre, all'interno della residenza saranno presenti i seguenti spazi arredati:

- locale per personale di assistenza (almeno di 12 mq.);
- ambulatorio/medicheria dotata di armadio cassaforte almeno a due ante per farmaci;
- spazi/locali per funzioni direzionali;
- locale per discussione casi clinici, riunioni, approfondimenti;
- spazio/locale per deposito materiale pulito;
- spazio/locale per deposito materiale e attrezzature;
- locale per deposito materiale sporco dotato di vuotatoio e lavapadelle;
- locale cucina/tisaneria;
- locale soggiorno nella quale allestire una piccola biblioteca;
- locale sosta salme;
- locale preparazione farmaci per domiciliare;
- locale per personale volontario;
- locale archivio;
- spogliatoi per il personale distinti per sesso, con servizio igienico dedicato e doccia;
- magazzino/deposito per materiale in uso alla assistenza domiciliare;
- locale colloqui;
- messa a disposizione di 1-2 posti auto coperti riservati ai visitatori e per eventuali macchine dell'Azienda;
- dotazione di sistema wi fi;
- utenze (telefono, wi fi, luce, acqua, riscaldamento, aria condizionata).

La Struttura si impegna affinché perdurino nel tempo i requisiti richiesti per lo svolgimento del servizio di Hospice ed a provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria edilizia ed impiantistica, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, impianto elettrico, impianti

*gasmedicali, estintori idranti ed apprestamenti antincendio in genere, impianti idraulici aurealici di condizionamento e raffreddamento, nonché provvedere alle verifiche periodiche degli impianti, ascensori, al rinnovo del certificato di prevenzione incendi, ecc., secondo lo specifico **“Programma operativo”(Allegato “C”)** allegato al presente contratto per formare parte integrante e sostanziale dello stesso. La Struttura provvede allo svolgimento degli interventi manutentivi straordinari secondo quanto previsto da legge; per lo svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria la Struttura mette a disposizione dell’Azienda un manutentore per n. 3 (tre) ore settimanali.*

2.2. In materia di sicurezza. *La Struttura garantisce che i locali, i beni e le attrezzature messi a disposizione dell’Azienda con il presente contratto, sono conformi alle normative vigenti in materia di sicurezza.*

In particolare, prima della consegna dell’immobile, verrà fornito al Direttore SOC Patrimonio, la documentazione comprovante quanto suddetto. A titolo esemplificativo e non esaustivo :caratteristiche ambientali e di accessibilità, protezione antisismica, abitabilità e/o agibilità, prevenzione incendi, sicurezza elettrica, eliminazione barriere architettoniche, smaltimento rifiuti, condizioni microclimatiche, impianti distribuzione gas. La struttura provvederà ai sensi del D.M. 10/03/1998 Allegato VIII alla redazione e successiva condivisione con l’Azienda, di un unico piano di emergenza ed evacuazione per l’intero edificio. La Struttura redigerà il DUVRI ex art. 26 d.lgs. 81/08 nei confronti dell’Azienda. La Struttura dichiara di aver sottoscritto polizza assicurativa RCT con massimale adeguato per danni dipendenti dall’utilizzo dei locali e di quanto messo a disposizione dell’Hospice per danni conseguenti alla condotta dei propri dipendenti. Tutto il personale dovrà essere dotato di cartellino di riconoscimento.

2.3. Lavori di miglioramento della struttura. *La Struttura, fermo restando che gli spazi ed i locali destinati alla residenzialità Hospice*

devono essere conformi ai requisiti strutturali D.P.G.R. n. 79/R del 17/11/2016 e s.m.i., Sezione A e Sezione D.8 Hospice, provvederà a realizzare a propria cura e con oneri a proprio carico gli interventi di ordinaria manutenzione per l'ammodernamento e miglioramento di locali e spazi del piano primo della struttura "Casa di Marta" destinati alla residenzialità Hospice richiesti dall'Azienda , da eseguirsi e ultimarsi entro il 15.09.2021.

ART. 3 - OBBLIGHI DELL'AZIENDA

3.1. Adempimenti generali. *L'organizzazione e la gestione delle attività sanitarie, di cura ed assistenza alla persona così come tutti i servizi inerenti la residenzialità Hospice, eccezion fatta per quelli alberghieri di cui all'art. 2,1 del presente contratto, sono ad esclusivo carico dell'Azienda e sotto la direzione del Direttore Sanitario individuato dall'Azienda con esonero di ogni responsabilità della Struttura. In particolare l'Azienda:*

- mette a disposizione della residenzialità Hospice tutte le figure del personale professionale sanitario e tecnico;*
- fornisce i farmaci, i presidi, apparecchiature/dispositivi sanitari, letti e materassi per paziente, nonché gli arredi non ricompresi nel precedente art. 2.1.*

La custodia e l'accesso ai farmaci così come ad ogni altro presidio o materiale sanitario o medico, resta ad esclusivo carico dell'Azienda.

ART. 4 - PROCEDURE DI AMMISSIONE E DIMISSIONE

L'immissione e le dimissioni dei pazienti della residenzialità Hospice sono a totale cura dell'Azienda anche per quanto riguarda i rapporti con terzi soggetti, parenti e familiari dei pazienti. L'Azienda provvederà a comunicare tempestivamente in forma scritta alla Struttura il numero degli accessi e delle dimissioni al fine di permettere alla Struttura la corretta organizzazione delle attività alberghiere connesse all'utilizzo degli spazi. La documentazione amministrativa e sanitaria di ciascun

paziente accolto in struttura è di esclusiva competenza dell'Azienda anche ai fini della conservazione, custodia e tutela della privacy e riservatezza, con esonero di ogni responsabilità della Struttura in merito.

ART. 5 - RETRIBUZIONE - FATTURAZIONE

5.1. Retribuzione. *Per la messa a disposizione degli spazi e servizi di cui al presente contratto è previsto un tetto finanziario complessivo massimo annuo, per la piena occupazione di n. 12 posti letto più n. 2 DH, di euro 393.112,30 oltre iva (aliquota 10%). La retribuzione è così suddivisa:*

- parte fissa euro 131.173,70 annuo;

- parte variabile euro 51,26 al giorno per occupazione singolo posto letto, per un totale annuo massimo di euro 261.983,60. La parte variabile della tariffa è corrisposta alla Struttura in base ai giorni di effettiva presenza dei pazienti secondo il riepilogo mensile dettagliato che l'Azienda invierà alla Struttura entro 5 giorni successivi al termine del mese di riferimento.

5.2. Fatturazione. *La retribuzione è composta dalla parte fissa e variabile di cui al presente articolo e sarà corrisposta dall'Azienda alla Struttura con cadenza mensile previo invio di fattura calcolata: quanto alla parte fissa in euro 10.931,14; quanto alla parte variabile, sulla base dei giorni di occupazione del singolo posto letto del mese di riferimento. La Struttura provvederà alla fatturazione elettronica mensile - previa dichiarazione di conformità espressa dal Responsabile per gli aspetti tecnico-professionali e per le azioni di verifica e controllo della qualità delle prestazioni alberghiere erogate che per la parte variabile dovrà verificare gli effettivi giorni di occupazione del singolo posto letto del mese di riferimento - tramite il Sistema di Interscambio (SdI). La fattura elettronica dovrà essere indirizzata al codice univoco identificativo che sarà comunicato dall'Azienda. L'Azienda, previa verifica positiva del*

DURC, provvederà a pagare la retribuzione di cui all'art. 5.1., calcolata con le modalità di cui sopra, entro 60 giorni dal ricevimento di regolare fattura. In caso di ritardato pagamento saranno applicati gli interessi di cui al D.Lgs n. 231/2002. I termini di decorrenza sono interrotti in caso di contestazioni. La Struttura si impegna ad utilizzare conti correnti bancari o postale, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva.

ART. 6 - DURATA

*Il presente contratto, di durata **triennale (36 mesi)** entra in vigore dopo l'ultimazione degli interventi di ammodernamento e miglioramento richiesti dall'Azienda, a decorrere dalla data di effettiva presa in consegna degli spazi di cui al presente contratto da attestare mediante redazione di apposito verbale sottoscritto dalle parti. Il contratto si rinnoverà per una sola volta **per ulteriori tre anni**, salva espressa comunicazione in senso opposto da parte di ciascuno dei Contraenti da comunicarsi a mezzo raccomandata a/r ovvero a mezzo pec almeno tre mesi prima della scadenza naturale del contratto medesimo. Le parti si riservano di recedere anticipatamente dal contratto, con un preavviso di 180 giorni, mediante comunicazione a mezzo raccomandata a/r ovvero a mezzo pec. Detto preavviso può essere omesso dalle parti in caso di eventi imprevisti o determinati da forza maggiore o di gravità tale da rendere impossibile anche solo la prosecuzione temporanea del rapporto contrattuale.*

ART. 7 - INADEMPIENZE

Eventuali inadempienze al presente contratto devono essere contestate dalla parte che ne abbia interesse per iscritto e con fissazione di un termine non inferiore a 15 giorni naturali e consecutivi per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Successivamente le parti concordano un termine entro il quale le stesse inadempienze devono essere rimosse, pena la sospensione dell'efficacia, fino all'adempimento

di quanto stabilito con il presente contratto. Trascorso inutilmente il termine concesso, si ha diritto alla risoluzione per inadempimento del presente accordo, fatta salva comunque l'azione di risarcimento del maggior danno subito. In caso di inadempienze che comportino revoca del titolo autorizzativo o dell'accreditamento, il presente accordo s'intende automaticamente risolto.

ART. 8 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Previa contestazione per iscritto dell'addebito e fissazione di un termine non inferiore a 15 giorni naturali e consecutivi per la presentazione delle controdeduzioni, le parti convengono che si dà luogo alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C. in uno dei seguenti casi:

- in caso di gravi e ripetute violazioni da parte della Struttura delle norme in materia di sicurezza e delle norme dettate a tutela dei lavoratori, nonché inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita delle attività oggetto del contratto;*
- in caso di riscontrati inadeguati livelli qualitativi e/o quantitativi del servizio (con obbligo della Struttura di garantire la continuità del servizio nel rispetto di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto) e di gravi e ripetuti ed irrisolti disservizi, oggetto di formali diffide ad adempiere da parte dei servizi competenti dell'Azienda;*
- condanne penali o misure di prevenzione o sicurezza a carico per reati contro il patrimonio, la Pubblica Amministrazione, o per reati di tipo mafioso sulla base della normativa vigente.*

Resta salvo, nelle ipotesi sopra elencate e comunque in caso di inadempimento, il diritto dell'Azienda di ottenere dalla Struttura il risarcimento degli eventuali danni patiti e patienti.

ART. 9 - RESPONSABILI DELLA CONVENZIONE E CONTROLLI

Sono individuati quali Responsabili del contratto:

- a) per l'Azienda:*

- *il Responsabile del Procedimento ai sensi L. 241/1990., il Direttore SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti pubblici;*
 - *il Responsabile della Gestione Amministrativa del contratto, il Direttore SOS Servizi Amm.vi per territorio e sociale Prato Pistoia;*
 - *per il livello di programmazione delle attività, il riferimento è rappresentato dalla Direzione Sanitaria;*
 - *Responsabile per gli aspetti relativi all'idoneità dei locali e degli spazi utilizzati nonché delle relative pertinenze, il Direttore SOC Patrimonio;*
 - *Responsabile per gli aspetti tecnico-professionali e per le azioni di verifica e controllo della qualità delle prestazioni alberghiere erogate, il Dirigente preposto alla UFS Cure Palliative e Hospice Prato Pistoia;*
- b) per la Struttura:*

-il rappresentante legale di ASTIR Consorzio di Cooperative Sociali. L'Azienda potrà effettuare verifiche e controlli a cura del responsabile per i servizi alberghieri e del responsabile per spazi e loro manutenzione, ciascuno per gli ambiti di propria competenza, prevedendo minimo una verifica annuale con verbale scritto dell'esito, nonché la possibilità di effettuare i controlli ogni qualvolta l'Azienda ne individui la necessità.

ART. 10 – NORMATIVA E FORO COMPETENTE

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si applicano le norme del Codice Civile e le altre normative vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto. Per ogni controversia le parti convengono che sia competente il Foro di Firenze.

ART. 11– REGISTRAZIONE E SPESE

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso. L'imposta e le spese inerenti e conseguenti alla sua registrazione nei termini di legge sono totalmente a carico della parte che ne avrà

richiesto la registrazione stessa. Le spese di bollo sono a carico della Struttura e saranno assolte secondo le modalità previste dalla legge.

12. RISERVATEZZA E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

12.1. Trattamento dei dati dei contraenti nell'ambito contrattuale.

Ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, Regolamento UE 2016/679 – (GDPR) e Decreto Legislativo n. 196/2003, le parti della presente convenzione si danno reciprocamente atto che i dati personali relativi a ciascuna parte verranno trattati per finalità necessarie all'esecuzione del rapporto convenzionale (art. 6, par. 1 lett. b GDPR) e in ragione del medesimo rapporto corrente tra le parti. I dati personali verranno inseriti ed elaborati nelle rispettive banche dati al fine esclusivo di gestire i reciproci rapporti convenzionali e i relativi adempimenti conseguenti previsti, ivi inclusi l'adempimento di specifici obblighi normativi imposti ai Titolari quali, a titolo esemplificativo per l'Azienda USLTC, la pubblicazione ai sensi del D.Lgs 33/2013. Le parti si danno altresì reciproco atto che i dati saranno trattati, con strumenti informatici e analogici, solo per il tempo necessario alla finalità indicata nel rispetto del principio di minimizzazione ex art. 5 par.1 lett c) GDPR ed eventualmente conservati per un periodo successivo per rispondere ad esigenze di natura amministrativa e contabile/fiscale nonché per i tempi necessari a far valere eventuali diritti in giudizio. Le parti del presente atto riconoscono reciprocamente il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, nonché il diritto alla portabilità dei dati stessi, nelle ipotesi in cui il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, e di opposizione, secondo quanto previsto agli artt. 15-22 della suddetta normativa. Le parti, inoltre, riconoscono reciprocamente il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali). L'Azienda USL Toscana Centro, da atto di aver provveduto alla designazione di un Responsabile

della protezione dei dati, contattabile ai seguenti indirizzi di posta elettronica: email: responsabileprotezionedati@uslcentro.toscana.it. Resta espressamente inteso che ciascuna parte dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto.

12.1. Trattamento dei dati degli interessati nell'esecuzione del contratto. Nell'esecuzione della presente convenzione e per quanto attiene alle specifiche attività come descritte negli articoli 2.1 e 3.1 della presente convenzione per il perseguimento delle descritte finalità, le parti si qualificano quali Titolari autonomi del trattamento ai sensi dell'art. 4 n. 7 GDPR e si impegnano alla piena osservanza della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati personali. In particolare, le parti garantiscono il pieno rispetto della riservatezza dei dati personali degli interessati ospitati presso la struttura in termini analoghi al segreto professionale garantendo l'accesso a tali dati solo da parte di personale debitamente autorizzato e istruito. Resta inteso che nell'esecuzione delle specifiche attività e per il perseguimento delle relative finalità, la Struttura non è autorizzata a trattare categorie particolari di dati personali (art. 9, par. 1 GDPR) salvo quelli necessari per l'esecuzione delle medesime finalità tra i quali, a mero titolo esemplificativo, i dati relativi alla salute individuanti allergie e/o intolleranze alimentari per il servizio di mensa. La struttura si impegna e dichiara, con la sottoscrizione del presente contratto, di prestare la massima e ragionevole collaborazione con l'Azienda per garantire, in modo appropriato e in conformità alla normativa di riferimento applicabile in materia di protezione dei dati, il riscontro a qualsiasi richiesta o reclamo da essa ricevuto in merito al trattamento dei dati degli ospiti notificandone tempestivamente all'Azienda la ricezione. La struttura, infine, si impegna a:

1. adottare misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate contro l'elaborazione non autorizzata o illecita, la perdita, il furto o il

danneggiamento dei dati degli ospiti;

2. non conservare i dati degli ospiti per un periodo più lungo del necessario per gli scopi per cui sono stati raccolti;

3. non trasferire i dati degli ospiti al di fuori della Comunità Europea, a meno che tale trasferimento non sia lecito ai sensi della legislazione sulla protezione dei dati;

4. ad esporre la documentazione informativa predisposta dall'Azienda nei luoghi di accesso alla struttura e negli spazi comuni messi a disposizione all'interno della Struttura.

ART. 13 - DISPOSIZIONI FINALI

13.1. Accordo attuativo. *Con un eventuale accordo attuativo del presente contratto, le parti potranno definire specifici aspetti gestionali e procedurali finalizzati ad una migliore realizzazione dei servizi e rapporti.*

13.2. Comunicazioni. *Ai fini delle comunicazioni inerenti il presente contratto le parti indicano i seguenti recapiti:*

- *l'Azienda USL Toscana Centro
servizionesds.uslcentro@postacert.toscana.it (pec);*

- *la Struttura Consorzio Astir astir@pec.it (pec).*

Letto confermato e sottoscritto

per l'Azienda USL Toscana Centro

per il Consorzio Astir

Il Direttore

il Rappresentante Legale

SOC Accordi contrattuali e convenzioni

Dr. Claudio Martini

con soggetti pubblici

(firmato digitalmente)

Dr.ssa Rita Bonciani

(firmato digitalmente)

Si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del codice civile le seguenti clausole: art. 1.1, art 5.2, art. 6, art. 7, art. 8, art. 10.

per l'Azienda USL Toscana Centro

Il Direttore

SOC Accordi contrattuali e
convenzioni con soggetti pubblici

Dr.ssa Rita Bonciani

(firmato digitalmente)

per il Consorzio Astir

il Rappresentante Legale

Dr. Claudio Martini

(firmato digitalmente)